



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Servizio controllo di legittimità

Spett.le Ministero della Giustizia
Provveditorato Regionale Veneto-Friuli-Venezia
Giulia-Trentino-Alto Adige
pec: pr.padova@giustiziacert.it

RILIEVO FORMALE

Tipologia:	Rilievo CVEN - controllo preventivo di legittimità
Rif. Protocollo Corte dei conti:	n. 610 di data 20/01/2021
Estremi decreto oggetto di rilievo:	Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale Veneto-Friuli-Venezia Giulia-Trentino-Alto Adige - Servizio di ristorazione collettiva per il personale degli Istituti Penitenziari del Triveneto - periodo 01.01.2021 - 30.06.2023. Decreto n. 43520 del 01.12.2020 - Contratto rep. 1 del 27.11.2020 - Lotto 1

OSSERVAZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

In data 19 gennaio 2021 è pervenuto, per essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 20 del 1994, il seguente atto: **"Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale Veneto-Friuli-Venezia Giulia-Trentino-Alto Adige - Servizio di ristorazione collettiva per il personale degli Istituti Penitenziari del Triveneto - periodo 01.01.2021 - 30.06.2023. Decreto n. 43520 del 01.12.2020 - Contratto rep. 1 del 27.11.2020 - Lotto 1"**.



CORTE DEI CONTI

Il decreto approva e rende esecutivo il contratto rep. 1 del 27 novembre 2020 stipulato tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige, sede di Padova, e la ditta Dussmann Service S.r.l., con sede in Milano, avente ad oggetto la prestazione del servizio di ristorazione nelle mense obbligatorie di servizio per il personale degli Istituti Penitenziari del Veneto (Casa Circondariale di Belluno, Casa Circondariale di Padova, Casa Circondariale di Rovigo, Casa Circondariale di Treviso, Casa Circondariale di Venezia, Casa Circondariale di Verona, Casa Circondariale di Vicenza, Casa Reclusione di Padova e Casa Reclusione Femminile di Venezia) per il periodo 01/01/2021 e 30/06/2023 al corrispettivo per ciascun pasto di € 5,77 più IVA e di € 1,00 + IVA per ciascuna prima colazione.

Dalle premesse del decreto e dalla documentazione allegata al provvedimento risulta che l'Amministrazione ha svolto, a monte, una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, divisa in tre lotti (lotto 1 Veneto, lotto 2 Friuli-Venezia Giulia, lotto 3 Trentino-Alto Adige), per un valore totale di € 6.963.687,90 IVA esclusa (gara sopra soglia comunitaria - bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 39 del 25/02/2020).

Il contratto approvato con il provvedimento all'esame è relativo al servizio di cui al lotto 1 - 821681061D - Valore stimato: € 4.474.267,20 al netto di IVA (764.832 pasti) - della gara di cui sopra, aggiudicata con determina del Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige n. 36.450 del 13.10.2020.

L'importo contrattuale presunto del servizio (art. 3 contratto), per l'intera durata dell'appalto è quantificato in € 2.785.175,40 più IVA, di cui € 1.103.270,16 per l'anno 2021 (pasti n. 191.208); € 1.103.270,16 per il 2022 (n. 191.208 pasti) ed € 551.635,08 per il 2023 (n. 95.604 pasti). Detto importo non è comprensivo dei pasti degli altri utenti autorizzati, delle colazioni e dei pasti relativi ai corsisti delle Scuole o degli Istituti di formazione che potranno essere richiesti dall'Amministrazione contraente.

Il decreto approvativo all'esame approva la spesa presunta complessiva di € 3.033.992,95 IVA compresa così ripartita tra gli esercizi finanziari considerati:

- periodo 01.01.2021-31.12.2021: € 1.213.597,18;
- periodo 01.01.2022-31.12.2022: € 1.213.597,18;
- periodo 01.01.2023-30.06.2023: € 606.798,59

cui si farà fronte con i fondi stanziati sul Cap. 1614 del Bilancio di Previsione del Ministero della Giustizia, assegnati al Provveditorato stesso.

Emerge dall'epigrafe dell'atto approvativo all'esame che, a causa dell'emergenza pandemica determinatasi in conseguenza della diffusione del Covid-19, che ha comportato la sospensione della procedura di gara (provvedimento



n. 10.509 del 13.03.2020), in seguito riattivata con provvedimento n. 19.204 del 28.05.2020 del RUP, le decorrenze del periodo contrattuale - in origine fissate per il periodo 01.07.2020-31.12.2022 con eventuale proroga di un ulteriore anno e con previsione di una eventuale proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (stimata in sei mesi) - sono state modificate (provvedimento prot.n. 18905 del 26.05.2020) nei seguenti termini: contratto principale dall'01.01.2021 al 30.06.2023 e contratto di ripetizione dall'01.07.2023 al 30.06.2024. Viene, poi, rappresentato che il "*contratto ha esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016*".

A seguito dell'analisi del provvedimento sottoposto a controllo, in uno con la documentazione tutta allegata, si osserva quanto segue:

1. non è possibile comprendere dalla documentazione trasmessa se il provvedimento di sospensione della gara, il provvedimento di riattivazione nonché il provvedimento di modifica dei termini contrattuali siano stati pubblicati nelle stesse forme del bando di gara principale (GUUE, GURI e giornali, sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) o quantomeno sul sito di Consip, piattaforma sulla quale si è svolta la gara in modalità ASP. Non risulta inoltre modificato il capitolato tecnico (richiamato dal contratto) che riporta ancora i vecchi termini di durata del contratto. Sul punto si richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il contratto è nullo se le modifiche sostanziali alla *lex specialis* (Bando) non abbiano goduto delle stesse garanzie di pubblicità dovute per questa (cfr. per tutte: Tar Veneto, sent. n. 940/2018; Tar Lecce, sent. n. 1351/2017). In proposito si richiama anche l'art. 79 del d.lgs. n. 50/2016;
2. non si rinviene in atti se siano stati assolti gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 29, comma 1, del codice degli appalti e se i termini di impugnazione siano spirati ovvero siano ancora pendenti;
3. dagli atti trasmessi non si evince il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte a seguito di riavvio della procedura di gara;
4. il decreto è pervenuto munito di firma autografa in formato PDF ma in assenza dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445 del 2000. Detta attestazione manca anche per gli altri documenti;
5. il decreto approvativo non esterna le ragioni d'urgenza, quali specificate dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, che hanno dato luogo all'esecuzione anticipata del contratto e non determina l'impatto economico della stessa sul contratto principale e sulla relativa copertura di spesa. Sul punto si ricorda che "*l'atto non può essere posto in esecuzione prima che si concluda il procedimento di controllo, atteso che lo stesso manca del requisito dell'efficacia e coloro che vi dessero esecuzione prima della registrazione assumono personalmente ogni responsabilità inerente e conseguente alla eventuale mancata registrazione. In particolare, ove in base all'atto fossero erogate somme di denaro a qualsivoglia titolo al destinatario dell'incarico, le stesse devono considerarsi*

prive di causa e debbono essere ripetute" (cfr.: Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, n. 16/2010; Sez. Contr. Lombardia, nn. 438 e 442/2007, Sez. Contr. Veneto n. 744/2014, n. 193/2015, n. 423/2015);

6. la polizza per responsabilità civile allegata si ferma, come copertura, all'anno 2011-2012 (riporta le attestazioni di premio pagate dal 2001 al 2011) e, pertanto, non risulta vigente alcuna assicurazione che copra il periodo contrattuale dello stipulando contratto;
7. non si rinvencono, inoltre:
 - i certificati del casellario giudiziario dei soggetti indicati all'art. 80, co.3, del D.Lgs. n. 50/2016 anche in relazione a quelli, eventualmente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - il DURC dal quale possa essere riscontrata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria;
 - la certificazione circa l'osservanza delle disposizioni di cui alla L.12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte ed in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27 dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, si invita codesta Amministrazione a far pervenire chiarimenti, eventuali controdeduzioni, ovvero atti emendativi dei rappresentati profili di criticità, a questo Ufficio di controllo entro trenta giorni dal ricevimento della presente nota, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: veneto.legittimita@corteconticert.it.

Decorso inutilmente tale termine, si procederà al deferimento dell'atto alla Sezione di controllo, affinché si pronunci sulla legittimità del decreto "allo stato degli atti".

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di chiedere, formalmente, il ritiro dell'atto stesso.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione del presente rilievo nella sezione Amministrazione trasparente (Controlli e rilievi sull'Amministrazione - Corte dei conti) del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dott.ssa Elena Brandolini

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Fedor Melatti

